

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVIII LEGISLATURA —————

N. 231

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto ministeriale recante definizione delle
modalità e dei criteri per un ingresso consapevole dei clienti
finali nel mercato dell'energia

(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 60-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 13 novembre 2020)



Il Ministro dello Sviluppo Economico

Illustre Presidente, *cara Elisabetta*

scrivo con riferimento alla legge 4 agosto 2017, n. 124 (*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*) e, in particolare, all'articolo 1, comma 60-bis, ai sensi del quale è previsto che il Ministro dello sviluppo economico, sentite l'Autorità per la regolazione di energia reti e ambiente e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, definisce le modalità e i criteri per un ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato dell'energia, tenendo altresì conto della necessità di garantire la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato.

Si trasmette, ai sensi della richiamata disposizione, lo schema del citato decreto (unitamente alla relazione illustrativa) per l'acquisizione del parere della competente Commissione parlamentare.

Considerata l'urgenza di completare il quadro normativo e regolatorio in materia, il presente schema di decreto è trasmesso, contestualmente, alla Presidenza della Camera e alle suddette Autorità.

Con vivissima cordialità.

Stefano Patuanelli

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Stefano Patuanelli", written over a horizontal line.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

SCHEMA DI DECRETO DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 60-BIS, DELLA LEGGE 4 AGOSTO 2017, N.124

DISCIPLINA PER L'INGRESSO CONSAPEVOLE DELLE PICCOLE IMPRESE NEL MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA ELETTRICA

Contesto normativo di riferimento

La legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (di seguito: Legge 8/2020) ha modificato la legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito: legge 124/2017), prevedendo il superamento dei regimi dei prezzi regolati (ossia la cessazione dei regimi di tutela) dell'energia elettrica, a decorrere dal:

- 1° gennaio 2021 per le piccole imprese (imprese con meno di 50 occupati e che realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro);
- 1° gennaio 2022 per le microimprese (imprese con meno di 10 occupati e che realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro) ed i clienti domestici;

Per il settore del gas naturale, a decorrere dal:

- 1° gennaio 2022 per tutti i clienti domestici attualmente in tutela (domestici e condomini ad uso domestico).

Per identificare le microimprese è previsto l'impiego del livello della potenza contrattualmente impegnata quale criterio ulteriore rispetto alla dimensione di impresa (numero occupati e fatturato).

La stessa legge, nel completare il processo di liberalizzazione dei mercati, ha stabilito che (art.1, comma 60-bis) "*...il Ministro dello sviluppo economico... con decreto da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione definisce ... le modalità e i criteri per un ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato, tenendo altresì conto della necessità di garantire la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato*".

Il decreto è adottato sentite l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: ARERA) e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito: AGCM) e previa acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti.

All'ARERA è attribuito dalla norma il compito di adottare "*...disposizioni per assicurare, dalle medesime date di cui al precedente periodo, un servizio a tutele gradualmente per i clienti finali senza fornitore di energia*".

elettrica, nonché specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura a tutela di tali clienti.” (art.1, comma 60).

Pertanto, l'ARERA ha adottato il documento di consultazione 220/2020/R/ee1 del 16 giugno 2020 relativo alla “Regolazione del servizio a tutele graduali per le piccole imprese del settore dell'energia elettrica di cui all'art. 1, comma 60 della legge n. 124/17” (di seguito: DCO).

Il documento illustra gli orientamenti per la definizione del servizio a tutele graduali per le piccole imprese a decorrere dall'1 gennaio 2021. In particolare, oltre alla definizione del limite di potenza contrattualmente impegnata al di sopra della quale è possibile l'identificazione delle piccole imprese, il DCO, al fine di consentire una tempistica adeguata per lo svolgimento delle procedure di gara, prevede:

- un periodo di assegnazione provvisoria, da gennaio 2021, in cui l'erogazione del servizio sarà effettuata da parte degli esercenti la maggior tutela a condizioni economiche e contrattuali stabilite dall'Autorità in linea con la maggior tutela;
- l'assegnazione a regime, non oltre l'inizio del secondo semestre del 2021, in cui l'erogazione del servizio sarà effettuata da parte di operatori selezionati attraverso procedure concorsuali alle condizioni economiche risultanti dalle procedure.

Inquadramento generale dell'argomento in oggetto

Ai fini dell'attuazione della norma di cui all'art. 1, comma 60-*bis* della legge 8-2020, il Ministero ha condotto un confronto tecnico con l'ARERA con l'obiettivo di coordinare le misure per il superamento dei regimi dei prezzi regolati nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale.

Si premette che i due settori energetici interessati presentano caratteristiche differenti sia in termini di consistenza del mercato tutelato che concorrenza degli operatori del servizio di vendita.

Nel settore elettrico risulta ancora in maggior tutela circa il 50,6% dei clienti domestici (14,9 mln) e il 36% delle imprese (2,6 mln) connesse in bassa tensione, mentre nel settore del gas naturale usufruiscono del servizio di tutela il 44% dei clienti domestici e il 31% dei condomini ad uso domestico, per un totale di circa 9 mln di utenti¹.

In entrambi i settori si riscontra inoltre un'elevata concentrazione nel servizio di vendita, anche a fronte di un rilevante numero di operatori: per quanto di interesse, nel settore elettrico il 67% dei consumi domestici e il 37,7% di quelli non domestici (BT altri usi) sono riconducibili al primo operatore.

Inoltre, in relazione ai diversi cluster di utenti, si riscontra un grado di consapevolezza e di mobilità molto differenti e, soprattutto per i clienti finali di minori dimensioni, piuttosto limitato. Il superamento dei servizi di tutela implica invece la piena maturazione dei consumatori e il ruolo attivo della domanda.

Nel processo di adozione delle misure per il superamento del regime dei prezzi regolati nel settore dell'energia elettrica si rilevano maggiori criticità sia in ragione dei tempi a disposizione per il primo *step* al 1° gennaio 2021, che coinvolge le piccole imprese, sia in considerazione della diversa tipologia di soggetti in maggior tutela (imprese e domestici) e della loro numerosità, nonché del livello concorrenziale del mercato finale.

¹ ARERA, Relazione annuale 2020 sullo stato dei servizi e sull'attività svolta anno 2019.

Occorre in ogni caso evidenziare che la stima del numero delle imprese coinvolte dalla cessazione del servizio di maggior tutela al primo gennaio 2021, al netto delle microimprese per le quali il servizio cesserà al primo gennaio 2022², si attesta a circa 200.000 unità.

Ciò considerato, si è optato di procedere attraverso l'adozione di distinti provvedimenti: il primo è orientato a promuovere iniziative informative rivolte alla generalità degli utenti e contiene criteri ed indirizzi per il passaggio delle piccole imprese al mercato libero dell'energia elettrica; il secondo sarà concentrato sulla fine dei regimi di tutela di energia elettrica e gas al 1° gennaio 2022 per le microimprese e i clienti domestici e terrà conto delle risultanze della prima fase.

Descrizione dello schema di decreto

Lo schema di decreto dispone in ordine alle modalità per l'ingresso consapevole dei clienti finali (piccole imprese, microimprese, domestici) nel mercato libero dell'energia elettrica e del gas sulla base delle tempistiche individuate dal legislatore, tenuto conto delle diverse caratteristiche dei *cluster* di clienti interessati dalla fine tutela, del diverso grado di consapevolezza sul mercato nonché della diversa consistenza numerica, e detta alcuni criteri per il passaggio delle piccole imprese al mercato elettrico a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il provvedimento si concentra sull'obiettivo di promuovere l'ingresso autonomo degli utenti dei servizi energetici nel mercato libero attraverso iniziative di carattere informativo volte a incrementare il grado di consapevolezza sulle opportunità del mercato in termini di vantaggi derivanti da pluralità di offerte, trasparenti e confrontabili, e sugli strumenti a tutela dei propri diritti nonché sulla diffusione di servizi innovativi e qualità ed efficienza degli stessi.

L'azione informativa promossa dallo schema di DM viene collocata nell'ambito più generale degli obiettivi della Direttiva (UE) 2019/944 e del Piano nazionale energia e clima. Pertanto, le disposizioni proposte sono finalizzate anche a dare impulso al ruolo attivo dei consumatori che, grazie al progresso tecnologico, consente agli stessi di partecipare in vari modi al mercato interno dell'energia e alla transizione energetica attraverso le forme di autoconsumo, l'adesione alle comunità energetiche dei cittadini e a quelle rinnovabili, il consumo consapevole, la ricerca di una maggiore efficienza energetica e la partecipazione al mercato dei servizi di efficienza energetica.

Lo schema di DM, nel dare impulso a iniziative di comunicazione istituzionale per i clienti interessati dalla fine tutela, si pone inoltre nell'ottica di coordinamento con iniziative e strumenti esistenti. In tal senso, rafforza e integra le misure informative già finanziate a carico del Fondo alimentato dalle sanzioni irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dall'ARERA (di cui all'art. 11-bis del decreto legge 35/2005) e prevede l'adozione di specifici indirizzi ad ENEA e GSE per la progettazione di campagne conoscitive finalizzate alla promozione del ruolo attivo dei clienti dei servizi energetici nel mercato libero e nella transizione energetica, in considerazione delle competenze e delle attività svolte dagli enti in dette materie.

A tal ultimo riguardo, in un'ottica sinergica con i programmi di informazione e formazione sulle tematiche dell'efficienza energetica attuati dai suddetti soggetti, possono trovare impiego le somme allocate nell'ambito del decreto legislativo 14 luglio 2020, n.73, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica*".

² ARERA, DCO 220/2020, pagine 44 e seguenti.

In relazione al passaggio delle piccole imprese al mercato libero dell'energia elettrica al 1° gennaio 2021, lo schema di DM detta criteri ed indirizzi per assicurare loro la fornitura dell'energia elettrica attraverso il servizio a tutele gradualità.

Si descrivono di seguito più nel dettaglio i contenuti del provvedimento.

Articolo 1 (Ambito di applicazione)

L'articolo disciplina le modalità per l'ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato libero dell'energia e i criteri per il passaggio delle piccole imprese al mercato libero dell'energia elettrica a decorrere dal 1° gennaio 2021. A tal fine, prevede:

- a. campagne informative istituzionali destinate ai clienti in tutela per incrementare la consapevolezza del mercato dell'energia e promuovere il ruolo attivo nella transizione energetica;
- b. iniziative informative *ad hoc* per le piccole imprese per favorirne l'entrata autonoma nel mercato libero e l'esercizio del diritto di scelta del fornitore, nonché i criteri per il passaggio al mercato di quelle imprese che non avessero esercitato una scelta a tale data;
- c. il rafforzamento dei progetti a vantaggio dei consumatori a carico del Fondo alimentato dalle sanzioni di ARERA e AGCM, finalizzati all'informativa sull'apertura dei mercati finali dell'energia elettrica e del gas e sugli strumenti di capacitazione e tutela.

Articolo 2 (Promozione dell'ingresso consapevole dei clienti finali nei mercati dell'energia)

L'articolo promuove l'avvio, in coordinamento con ARERA, di campagne di comunicazione istituzionali in collaborazione con le organizzazioni di categorie e le associazioni dei consumatori, destinate alle piccole imprese, alle micro imprese e ai clienti domestici per incrementare il grado di informazione sull'esistenza della nuova normativa in materia di apertura del mercato dell'energia. Inoltre, ponendosi nell'ottica di coordinamento con le iniziative e gli strumenti esistenti, dispone l'integrazione e il rafforzamento delle campagne già finanziate a carico del Fondo alimentato dalle sanzioni irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dall'ARERA (di cui all'art. 11-bis del decreto legge 35/2005) e prevede la progettazione entro il 31 gennaio 2021 ad opera di GSE e ENEA di campagne finalizzate alla promozione del ruolo attivo dei clienti nel mercato libero e nella transizione energetica, in considerazione delle competenze e delle attività svolte dagli enti in dette materie.

In particolare, il decreto legislativo 4 luglio 2020, n.73, prevede all'articolo 8 nuove azioni per promuovere il livello di efficienza energetica delle piccole e medie imprese e affida ad ENEA il compito di elaborare e sottoporre all'approvazione del Ministro un programma annuale di sensibilizzazione e assistenza per l'esecuzione delle diagnosi energetiche presso i propri siti produttivi e per la realizzazione degli interventi proposti nelle stesse diagnosi. Per tali finalità sono destinati circa € 400.000,00 all'anno a valere sulle risorse provenienti dal gettito delle aste per le quote CO₂ assegnate al Mise. Lo stesso decreto legislativo prevede la realizzazione di un programma nazionale di informazione e formazione sull'efficienza energetica, predisposto dall'ENEA di concerto con il GSE, finanziabile nell'ambito dei proventi delle aste per quote di CO₂ nel limite massimo di 3 milioni di euro all'anno dal 2021 al 2030.

Contestualmente, affida anche ad ARERA la predisposizione di un progetto per la realizzazione di campagne informative ad hoc per le piccole imprese in vista della cessazione del regime di tutela disposta dalla legge 124/17 al 1° gennaio 2021.

Al fine di verificare l'efficacia delle azioni introdotte per promuovere il passaggio dei clienti finali nel mercato libero e valutare le ulteriori azioni da mettere in campo per la scadenza del 1° gennaio 2022, si prevede che ARERA, anche avvalendosi dell'Acquirente Unico, effettui un monitoraggio ad hoc, nel corso del processo di completamento della liberalizzazione dei mercati finali dell'energia elettrica e del gas, sull'andamento dei prezzi offerti e sulla trasparenza e pubblicità delle offerte e dei servizi connessi nonché valuti l'introduzione di misure regolatorie volte a rafforzare l'efficacia degli strumenti per la confrontabilità delle offerte. Il rapporto è elaborato ogni sei mesi a decorrere dal primo gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022 ed è trasmesso al Mise ed alle Commissioni parlamentari competenti.

Articolo 3 (Criteri ed indirizzi per assicurare alle piccole imprese il servizio di fornitura di energia elettrica al 1° gennaio 2021)

L'articolo detta disposizioni per assicurare la fornitura di energia elettrica alle piccole imprese che al 1° gennaio 2021 non avessero operato la scelta verso un operatore di mercato, fornendo criteri per la disciplina del servizio a tutele graduali a loro destinato, per lo più già delineati nel DCO, per i quali si ritiene comunque opportuna la formulazione di indirizzi ministeriali nell'ambito delle previsioni della legge 8/2020 circa "...la necessità di garantire concorrenza e pluralità di fornitori...". Pertanto, nel prevedere che il fornitore del STG sia selezionato tramite procedure d'asta per aree territoriali svolte dall'Acquirente unico, è precisato che l'individuazione delle aree deve essere orientata alla più ampia partecipazione degli operatori alle procedure e che la durata del servizio è di durata definita e non superiore a tre anni e in modo da seguire l'evoluzione del mercato e conseguire il massimo vantaggio per i consumatori. Inoltre, con l'obiettivo di evitare la concentrazione dell'offerta, viene richiesto ad ARERA di articolare le aree territoriali in maniera tale da caratterizzarle con un equilibrato livello di rischio connesso alla morosità dei clienti e prevedendo, in un'ottica concorrenziale, la fissazione di una quota di mercato massima assegnabile ad un singolo operatore. Il limite relativo alla quota di mercato è da applicare sull'intero territorio nazionale e in maniera cumulata nel caso di più società appartenenti allo stesso gruppo. Al fine di agevolare la partecipazione degli operatori ed aumentare la pressione competitiva, è previsto inoltre che ARERA adotti specifici meccanismi incentivanti di reintegrazione degli oneri non recuperabili connessi alla morosità di clienti finali per i quali il rischio legato alle ordinarie modalità di recupero risulta particolarmente elevato, i cui costi sono posti a carico degli aventi diritto al servizio a tutele graduali destinato alle piccole imprese e non devono gravare sui clienti domestici. Inoltre, è disposto che gli esercenti prestino garanzie a copertura di un eventuale mancato o difforme adempimento del servizio rispetto alla regolazione e che gli stessi non possono offrire servizi aggiuntivi nell'ambito del contratto del STG. Sono previste altresì forme di rendicontazione periodica a carico dei soggetti selezionati sulle condizioni e sull'andamento del servizio e sul numero dei clienti riforniti. Si dispone che nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'individuazione dell'esercente il STG del conseguente trasferimento dei contratti dagli attuali esercenti ai nuovi, che dovrà completarsi entro e non oltre il 30 giugno 2021, ARERA assicuri la continuità della fornitura per i clienti interessati ed eviti ingiustificate alterazioni delle condizioni di fornitura, anche con modalità transitorie per il tempo strettamente necessario all'avvio a regime del STG ossia non oltre il 1° luglio 2021. È previsto infine che ARERA elabori un rapporto sull'esito delle procedure concorsuali per l'individuazione degli esercenti il servizio da trasmettere al Ministro dello sviluppo economico e alle Commissioni parlamentari competenti entro 30 giorni dalla conclusione delle procedure, fornendo evidenza del rispetto dei tempi e dell'avvenuto superamento della fase provvisoria. La stessa ARERA elabora e trasmette un rapporto periodico

sull'attuazione del STG che consenta di seguire l'evoluzione dell'ingresso dei clienti sul mercato, ferma restando la vigilanza sulla corretta applicazione delle condizioni del servizio da parte degli aggiudicatari.

Articolo 4 (Disposizioni transitorie e finali)

Il primo comma chiarisce che il decreto non introduce nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, mentre il secondo comma richiama, per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione dell'atto ai fini della sua pubblicità legale, l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.



Al Ministro dello Sviluppo Economico

VISTA la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE ed in particolare gli articoli 3, 4 e 5;

VISTA la direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;

VISTO il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73, recante attuazione della Direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;

VISTO il Piano nazionale integrato energia e clima inviato alla Commissione europea in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 con cui sono stabiliti gli obiettivi nazionali al 2030 sull'efficienza energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni di CO₂, nonché gli obiettivi in tema di sicurezza energetica, interconnessioni, mercato unico dell'energia e competitività, sviluppo della mobilità sostenibile;

VISTA la legge 4 agosto 2017 n. 124, recante *Legge annuale per il mercato e la concorrenza* (di seguito: legge 124/2017), come modificata da ultimo dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 167, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 (di seguito: legge 8/2020), con la quale è stato stabilito un percorso per promuovere l'ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato dell'energia e il rafforzamento delle condizioni competitive del mercato stesso;

TENUTO CONTO che, con la legge 8/2020, sono state apportate le seguenti modifiche e integrazioni all'articolo 1 della legge 124/2017:

- il comma 59 ha previsto la soppressione, a decorrere dal 1° gennaio 2022, del regime dei prezzi regolati del mercato del gas naturale, di cui al comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il comma 60 ha stabilito che il regime dei prezzi regolati del mercato elettrico di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 (di seguito: d.lgs. 93/2011) cessa di avere efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021 per le piccole imprese e a decorrere dal 1° gennaio 2022 per le microimprese e per i clienti domestici. Il medesimo comma ha stabilito inoltre che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (di seguito anche: ARERA o Autorità) adotta disposizioni per assicurare, dalle medesime date, un servizio a tutele graduali per i clienti finali senza fornitore di energia elettrica, nonché specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura a tutela di tali clienti;
- il comma 60-bis ha previsto, in relazione a quanto disposto ai commi 59 e 60, che il Ministro dello sviluppo economico, sentite l'ARERA e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito anche: AGCM), definisce, con decreto da adottare



entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, le modalità e i criteri per un ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato, tenendo altresì conto della necessità di garantire la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato;

VISTO il decreto-legge 14 marzo 2005, n.35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, recante *Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale* e, in particolare, l'articolo 11-bis secondo cui l'ammontare riveniente dal pagamento delle sanzioni irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (oggi ARERA) è destinato ad un fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas e del servizio idrico integrato, che sono approvati dal Ministro dello sviluppo economico su proposta della stessa ARERA;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 dicembre 2017 che, ai sensi dell'art. 11-bis del decreto legge 35/2005, ha approvato i progetti presentati dall'Autorità a vantaggio dei consumatori di energia elettrica tra i quali il Progetto informazione apertura mercati che mira alla realizzazione di campagne informative relative alla piena apertura dei mercati finali dell'energia elettrica e del gas, alla cessazione dei regimi di tutela, alle garanzie e agli strumenti di capacitazione e tutela disponibili ai consumatori;

VISTO il Rapporto dell'ARERA 1° marzo 2018 117/2018/I/com recante *Monitoraggio dei mercati di vendita al dettaglio dell'energia elettrica e del gas - Rapporto al Ministro dello Sviluppo Economico, ai sensi del comma 66, articolo 1, della Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2017*;

CONSIDERATO che il suddetto Rapporto dà atto del sostanziale raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 1, comma 66, della legge 124/2017 e che nel corso degli anni successivi ulteriori azioni sono state implementate per il rafforzamento degli stessi e, in particolare, la piena operatività del portale delle offerte, l'introduzione dell'automatismo del bonus di energia elettrica e gas di cui al decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e l'implementazione di ulteriori flussi operativi nell'ambito del Sistema Informativo Integrato di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 129;

VISTO il parere dell'AGCM, formulato ai sensi dell'articolo 22 della legge 287/90 nei confronti del Parlamento e pubblicato il 15 febbraio 2020, sul processo di liberalizzazione dei mercati dell'energia e sulle condizioni per attuarlo dal punto di vista della concorrenza e dei vantaggi per i consumatori;

VISTA la memoria presentata dall'AGCM in Parlamento nell'audizione del 9 luglio 2020, in cui ha ribadito i contenuti e le sollecitazioni di cui al parere sopra indicato;

VISTO il documento di consultazione dell'ARERA 16 giugno 2020 220/2020/R/ceI relativo al *Servizio a tutele gradualità per le piccole imprese del settore dell'energia elettrica di cui all'art. 1, comma 60 della legge n. 124/17* che illustra gli orientamenti dell'ARERA, alla luce delle novità



normative introdotte dalla legge 8/2020, in merito alla regolazione del servizio a tutele graduali e alle modalità di assegnazione dello stesso, al fine di garantire la continuità della fornitura alle piccole imprese connesse in bassa tensione (diverse dalle microimprese) che non avranno scelto il proprio fornitore a partire da gennaio 2021;

TENUTO CONTO dell'articolo 42-*bis* della richiamata legge 8/2020 con cui, nelle more del recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, in attuazione delle disposizioni degli articoli 21 e 22 della medesima direttiva, sono stabilite modalità e condizioni per l'attivazione dell'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ovvero per la realizzazione delle comunità energetiche rinnovabili;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 15 settembre 2020 con cui è data attuazione alla previsione del citato articolo 42-*bis*, in combinato con la deliberazione ARERA 318/2020/R del 4 agosto 2020;

VISTO il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73, recante attuazione della Direttiva 2018/2002 sull'efficienza energetica e, in particolare, l'articolo 12 in materia di informazione e l'articolo 8 in materia di diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia;

CONSIDERATA la necessità di dare attuazione al processo di superamento dei regimi di tutela entro le scadenze fissate dal legislatore, in modo differenziato con singole categorie di consumatori, in piena adesione ai principi ed alle finalità connesse alla liberalizzazione dei mercati dell'energia;

CONSIDERATO l'obiettivo di favorire l'ingresso dei clienti del servizio elettrico e gas nel mercato libero e la scelta consapevole del proprio fornitore attraverso azioni volte a incrementare il grado di informazione sulle opportunità del mercato in termini di vantaggi derivanti da pluralità di offerte, trasparenti e confrontabili, e sugli strumenti a tutela dei propri diritti;

TENUTO altresì conto che detto processo deve avvenire in coerenza con quanto previsto dalla direttiva (UE) 2019/944 e dal Piano nazionale integrato energia e clima che promuovono un ruolo attivo dei consumatori e che il progresso tecnologico nella gestione delle reti e nella generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili consente a tutte le categorie di consumatori di partecipare attivamente al mercato interno dell'energia e alla transizione energetica, in particolare attraverso le forme di aggregazione e di autoconsumo, l'adesione a comunità energetiche e l'adozione di azioni per l'efficienza energetica;

RITENUTO necessario avviare mirate campagne di comunicazione per preparare e sensibilizzare cittadini e imprese sul processo di liberalizzazione e per favorirne l'uscita dal servizio di tutela attraverso l'esercizio del diritto di scelta del fornitore, in modo da rendere sempre più residuale la fornitura assicurata con modalità diverse;



RITENUTO che le specifiche misure per i consumatori - clienti domestici e microimprese - del servizio elettrico e del gas possono essere implementate anche attraverso una aggiuntiva programmazione dei progetti a vantaggio dei consumatori finanziati dal Fondo di cui all'art. 11-bis del decreto legge 35/2005;

RITENUTO opportuno, per quanto riguarda le modalità e i criteri per un ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato libero dell'energia elettrica, adottare più decreti ministeriali per tener conto delle diverse tempistiche individuate dal legislatore per le piccole imprese da una parte e i consumatori domestici e le microimprese dall'altra, in modo da calibrare le misure e le modalità sulla base delle loro caratteristiche e alla luce del diverso grado di consapevolezza nonché della diversa consistenza numerica dei suddetti gruppi di utenti;

RITENUTO quindi di adottare con il presente provvedimento misure volte a disciplinare i criteri e modalità per l'ingresso nel mercato dell'energia elettrica al 1° gennaio 2021 delle piccole imprese, dedicando un successivo provvedimento alle disposizioni per l'ingresso nel mercato dell'energia elettrica delle microimprese e dei clienti domestici e, in considerazione della medesima decorrenza del 1° gennaio 2022 prevista dai commi 59 e 60 della legge 124/2017, per l'ingresso nel mercato del gas naturale dei clienti domestici e dei condomini ad uso domestico;

CONSIDERATI la particolare situazione determinata dall'emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, le priorità di intervento da fronteggiare e l'impatto negativo che si è determinato in particolare sul segmento delle micro imprese e delle piccole imprese, impegnate adesso e nei prossimi mesi al rilancio delle proprie attività;

RITENUTO opportuno quindi, adottare le modalità più agevoli per dare concreta attuazione alla riforma entro il termine previsto del 1 gennaio 2021;

RITENUTO necessario promuovere condizioni concorrenziali tra gli operatori nell'ambito dei meccanismi di transizione dei clienti al libero mercato, alla luce dell'elevata concentrazione dell'offerta riscontrata nel servizio di vendita dell'energia elettrica, nonostante la presenza di un rilevante numero di operatori, individuando forme di attribuzione del servizio di durata predeterminata a medio termine e livelli territoriali di attribuzione del servizio, tali da evitare posizioni dominanti a livello locale, in conformità a quanto espresso nei citati documenti preparatori di ARERA e nei pareri dell'AGCM;

CONSIDERATO che tali caratteristiche sono riscontrate nel documento sulla disciplina del servizio a tutele graduali, emanato da ARERA il 16 giugno 2020 220/2020/R/eel, e che pertanto le piccole imprese che, alla data del 1 gennaio 2021, non abbiano stipulato un contratto per la fornitura dell'energia elettrica sul mercato, sarebbero rifornite, a decorrere dalla medesima data e fino all'esercizio di una diversa opzione da parte del cliente finale, attraverso il servizio a tutele graduali disciplinato ai sensi del comma 60 della legge 124/2017;



CONSIDERATO che l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (di qui in poi ENEA) svolge programmi di sensibilizzazione sulle diagnosi per l'efficienza energetica a favore delle piccole e medie imprese, strumento necessario per acquisire consapevolezza sulla propria domanda di energia e sui modi per renderla più efficiente, anche sotto il profilo del costo complessivo della fornitura e che il Gestore dei servizi energetici (di qui in poi GSE) porta avanti iniziative di comunicazione per la promozione del ruolo attivo del consumatore nell'ambito delle politiche di sviluppo delle fonti rinnovabili;

RITENUTO opportuno coinvolgere le organizzazioni di categoria rappresentative delle piccole imprese in iniziative per la corretta informazione sulle opportunità presenti sul mercato, sulle modalità di confronto dei prezzi nonché sulle opportunità offerte dalle forme di autoproduzione efficiente e sostenibile, anche alla luce di quanto previsto in materia di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili dall'articolo 42-bis della legge 8/2020;

RITENUTO di affidare la gestione delle procedure concorsuali ad Acquirente Unico S.p.a. in quanto soggetto che gestisce le procedure per la selezione dei fornitori sia nel mercato elettrico che in quello del gas per garantire la continuità della fornitura del servizio e che svolge attività di presidio dei consumatori attraverso l'informazione, l'assistenza nel rapporto con i propri fornitori e il supporto nella risoluzione gratuita delle controversie;

SENTITA l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente;

SENTITA l'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

ACQUISITI i pareri favorevoli, con osservazioni, sullo schema di decreto della 10° Commissione permanente del Senato (Industria, commercio, turismo), reso nella seduta del ~~xxxx~~, e della X Commissione permanente della Camera (Attività produttive, commercio e turismo), reso nella seduta del ~~xxxx~~;

DECRETA

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 1, comma 60-*bis*, della legge n. 124/2017, individua prime modalità per favorire l'ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato libero dell'energia elettrica e del gas sulla base delle tempistiche di cui all'articolo 1, commi 59 e 60, della medesima legge, delle caratteristiche e della diversa consistenza numerica dei suddetti gruppi di utenti. Il presente decreto individua altresì i criteri e le modalità per tale ingresso nel mercato dell'energia elettrica da parte delle piccole imprese, interessate dalla cessazione del regime di prezzi regolati a decorrere dal 1° gennaio 2021.



Con successivo decreto, sono individuate le modalità per l'ingresso nel mercato dell'energia elettrica e del gas delle altre imprese, non rientranti nella scadenza del 1° gennaio 2021, e dei clienti domestici.

2. Ai fini di cui al comma 1, sono individuate disposizioni concernenti:

- a. l'avvio di campagne informative destinate alle piccole imprese, alle micro imprese e ai clienti domestici volte a incrementare la consapevolezza del mercato libero dell'energia e a promuovere il loro ruolo attivo nella transizione energetica in linea con gli indirizzi e le disposizioni e della Direttiva 944/2019/UE;
- b. i criteri per il passaggio delle piccole imprese al mercato libero elettrico e l'avvio di specifiche iniziative informative per favorirne l'entrata autonoma e l'esercizio del diritto di scelta del fornitore;
- c. il rafforzamento dei progetti a vantaggio dei consumatori a carico del Fondo di cui all'art. 11-*bis* del decreto legge 35/2005, finalizzati all'informativa sull'apertura dei mercati finali dell'energia elettrica e del gas e al rafforzamento della consapevolezza dei consumatori.

Art. 2

Promozione dell'ingresso consapevole dei clienti finali nei mercati dell'energia

1. Il Ministero dello sviluppo economico, in coordinamento con ARERA, avvia campagne di comunicazione istituzionali e iniziative informative in collaborazione con le organizzazioni di categorie e le associazioni dei consumatori, destinate alle piccole imprese, alle micro imprese e ai clienti domestici finalizzate ad incrementare il grado di informazione sull'esistenza della nuova normativa in materia di apertura del mercato dell'energia, sulle relative scadenze, sugli obblighi e sui diritti nonché sulle opportunità del mercato in termini di vantaggi derivanti da pluralità di offerte, trasparenti e confrontabili, e sugli strumenti a tutela dei propri diritti.
2. GSE S.p.a. ed ENEA elaborano progetti di campagne informative, da sottoporre all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico entro il 31 gennaio 2021, destinate alle piccole imprese, alle micro imprese e ai clienti domestici volte ad informare sulle possibilità di ruolo attivo che il cliente finale può avere nel mercato libero dell'energia e nella transizione energetica al fine di rafforzarne la consapevolezza sui propri comportamenti di consumo e sull'efficienza energetica e di favorirne la partecipazione a forme di aggregazione, di autoconsumo e alle comunità energetiche.
3. L'ARERA, entro 30 giorni dall'adozione del presente decreto, predispone un progetto per la realizzazione di campagne informative destinate alle piccole imprese relative alla piena apertura del mercato finale dell'energia elettrica, alla cessazione del regime di tutela disposta dalla legge 124/17 al 1° gennaio 2021, alla pluralità di offerte presenti sul mercato e agli strumenti per la loro confrontabilità, ai propri diritti.
4. A valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'art. 11-*bis* del decreto legge 35/2005, l'ARERA aggiorna ed integra il Progetto informazione apertura mercati di cui al decreto del Ministro dello



sviluppo economico del 21 dicembre 2017, rivolto ai consumatori, che mira alla realizzazione di campagne informative relative alla piena apertura dei mercati finali dell'energia elettrica e del gas, alla cessazione dei regimi di tutela al 1° gennaio 2022, alle garanzie e agli strumenti di capacitazione e tutela disponibili ai consumatori.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, il MISE e l'ARERA si avvalgono del supporto della società Acquirente Unico S.p.a., in particolare per la diffusione delle informazioni a beneficio dei clienti finali.

6. Nel corso del processo di completamento della liberalizzazione dei mercati finali dell'energia elettrica e del gas, ARERA, anche avvalendosi dell'Acquirente Unico, effettua un monitoraggio sull'evoluzione del comportamento dei clienti finali, delle azioni di cambio di fornitore, sull'andamento dei prezzi offerti ai clienti finali, sulla trasparenza e pubblicità delle offerte e dei servizi connessi e valuta l'introduzione di misure regolatorie volte a rafforzare l'efficacia degli strumenti per la confrontabilità delle offerte. Il rapporto di monitoraggio è elaborato ogni sei mesi a decorrere dal primo gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022 ed è trasmesso al MISE ed alle Commissioni parlamentari competenti.

Art. 3

Criteria ed indirizzi per assicurare alle piccole imprese il servizio di fornitura di energia elettrica al 1° gennaio 2021

1. Le piccole imprese che alla data del 1° gennaio 2021 non hanno stipulato un contratto per la fornitura dell'energia elettrica sul mercato libero sono fornite, a decorrere dalla medesima data e fino all'esercizio del diritto di scelta del fornitore, attraverso il servizio a tutele graduali disciplinato dall'ARERA ai sensi del comma 60 della legge 124/2017, tenuto conto dei seguenti criteri e indirizzi:

- a. l'individuazione dei fornitori del servizio a tutele graduali avviene sulla base di procedure concorsuali svolte dall'Acquirente Unico Spa, disciplinate con modalità volte a favorire la più ampia partecipazione degli operatori alle procedure e ad evitare la concentrazione dell'offerta, mediante l'individuazione di aree territoriali caratterizzate da un equilibrato livello di rischio connesso alla morosità dei clienti e prevedendo, in un'ottica concorrenziale, la fissazione di una quota di mercato massima assegnabile ad un singolo operatore; tale ultimo limite è da applicare sull'intero territorio nazionale ed in via cumulativa nel caso di più società appartenenti allo stesso gruppo.
- b. il periodo di esercizio del servizio a tutele graduali da parte dei soggetti selezionati in esito alle procedure concorsuali è di durata definita e non superiore a tre anni, in modo da seguire l'evoluzione del mercato e conseguire il massimo vantaggio in termini di condizioni del servizio;
- c. sono adottati specifici meccanismi incentivanti di reintegrazione degli oneri non recuperabili connessi alla morosità di clienti finali per i quali il rischio legato alle ordinarie modalità di recupero risulta particolarmente elevato, i cui costi sono a carico degli aventi diritto al servizio a tutele graduali destinato alle piccole imprese e non gravano sui clienti domestici;



- d. sono previste garanzie a copertura di un eventuale mancato assolvimento del servizio o svolgimento dello stesso in difformità dalle disposizioni previste, che i partecipanti devono prestare;
 - e. fermo restando il monitoraggio di cui al comma 4, sono previste forme di rendicontazione periodica a carico dei soggetti selezionati, secondo un formato omogeneo e chiaro, in particolare sulle condizioni economiche della fornitura e sull'andamento del servizio e sul numero dei clienti riforniti.
2. Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'individuazione dell'esercente il servizio a tutele gradualì e del conseguente trasferimento dei contratti dagli attuali esercenti ai nuovi esercenti individuati in esito alle procedure concorsuali, che dovrà completarsi entro e non oltre il 30 giugno 2021, ARERA assicura che non ci siano soluzioni di continuità per i clienti interessati e ingiustificate alterazioni delle condizioni di fornitura, anche con modalità transitorie di fornitura per il tempo strettamente necessario all'avvio a regime del servizio non oltre il 1° luglio 2021.
3. Ciascun esercente il servizio a tutele gradualì è tenuto ad erogare il servizio a tutti i clienti assegnati in esito alle procedure concorsuali nel rispetto delle condizioni contrattuali stabilite dall'ARERA. È fatto divieto all'esercente di inserire nel contratto del servizio a tutele gradualì qualsiasi servizio o prodotto ulteriore rispetto alle condizioni contrattuali disposte dall'ARERA.
4. L'ARERA elabora un rapporto sull'esito delle procedure concorsuali per l'individuazione degli esercenti il servizio, per la successiva trasmissione al Ministro dello sviluppo economico e alle Commissioni parlamentari competenti, entro 30 giorni dalla conclusione delle medesime procedure, e fornisce evidenza ai medesimi soggetti del rispetto dei tempi di cui al comma 2 e dell'avvenuto superamento della fase di fornitura provvisoria. La stessa ARERA elabora e trasmette un rapporto periodico sull'attuazione del servizio a tutele gradualì, anche tenendo conto delle informazioni di cui al comma 1, lettera e), che consenta di seguire l'evoluzione dell'ingresso dei clienti sul mercato, e vigila sulla corretta applicazione delle condizioni del servizio da parte degli aggiudicatari.

Art. 4

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente decreto non introduce nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
2. Gli obblighi di pubblicità legale sono assolti mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e con pubblicazione integrale del presente atto sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico www.sviluppoeconomico.gov.it.

Il Ministro dello sviluppo economico



Il Presidente

Senatore Stefano Patuanelli
Ministro dello Sviluppo Economico
Via Molise, 2
00187 Roma
segr.min@pec.mise.gov.it

Milano, 24 novembre 2020

Le invio in allegato il provvedimento 24 novembre 2020, numero 497/2020/I/eel riguardante: *“Parere in merito allo Schema di Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico che definisce le prime modalità per favorire l’ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato libero dell’energia elettrica e del gas naturale”*.

Mi è gradita l’occasione per inviarLe

Stefano Besseghini

PARERE 24 NOVEMBRE 2020
497/2020/I/EEL

PARERE IN MERITO ALLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO CHE DEFINISCE LE PRIME MODALITÀ PER FAVORIRE L'INGRESSO CONSAPEVOLE DEI CLIENTI FINALI NEL MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA ELETTRICA

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1135^a riunione del 24 novembre 2020

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito direttiva 2009/72/CE);
- la direttiva UE 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 di seguito: direttiva UE 2019/944);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con legge 14 maggio 2005, n. 80 (di seguito: decreto-legge 35/05);
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 (di seguito: decreto-legge 73/07);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124, ed in particolare articolo 1 dal comma 60 (di seguito: legge 124/17 o legge concorrenza);
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- la legge 21 settembre 2018, n. 108 (di seguito: legge 108/2018);
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (di seguito: legge 145/2018);
- il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (di seguito: D.L. milleproroghe) convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 3 novembre 2011, ARG/com 151/11 (di seguito: deliberazione ARG/com 151/11) e in particolare l'Allegato A, recante "Testo integrato monitoraggio retail" (di seguito: TIMR);
- la deliberazione dell'Autorità 4 novembre 2016, 633/2016/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2016, 642/2016/E/com;
- la deliberazione dell'Autorità 25 maggio 2017, 375/2017/R/com;

- la deliberazione dell’Autorità 30 agosto 2017, 610/2017/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 27 luglio 2017, 555/2017/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 10 novembre 2017, 746/2017/R/com (di seguito: deliberazione 746/2017/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 16 novembre 2017, 751/2017/E/com (di seguito: deliberazione 751/2017/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 16 novembre 2017, 762/2017/I/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 901/2017/E/com
- la deliberazione dell’Autorità 1 febbraio 2018, 51/2018/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 15 febbraio 2018, 89/2018/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 19 febbraio 2019, 59/2019/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 5 marzo 2019, 85/2019/R/com;
- deliberazione dell’Autorità 21 maggio 2019, 197/2019/R/com (di seguito: deliberazione 197/2019/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 25 giugno 2019, 270/2019/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 26 settembre 2016, 396/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 396/2019/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 24 novembre 2020, 491/2020/R/eel;
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi della legge 18 giugno 2007, 73/07 (di seguito: TIV);
- il Quadro strategico dell’Autorità per il triennio 2019-2021, approvato con deliberazione 18 giugno 2019, 242/2019/A;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 26 settembre 2019, 397/2019/R/eel recante “Servizio di salvaguardia per i clienti finali domestici e piccole imprese del settore dell’energia elettrica di cui all’art. 1, comma 60 della legge n. 124/17” (di seguito: documento per la consultazione 397/2019/R/eel);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 16 giugno 2020, 220/2020/R/eel recante “Servizio a tutele graduali per le piccole imprese del settore dell’energia elettrica di cui all’art. 1, comma 60 della legge n. 124/17” (di seguito: documento per la consultazione 220/2020/R/eel);
- la comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico in data 13 novembre 2020 (prot. Autorità 37319 del 16 novembre 2020) di trasmissione dello schema di decreto prime modalità per favorire l’ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato libero dell’energia elettrica e del gas (di seguito: comunicazione del 13 novembre 2020).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 1 del decreto-legge 73/07 ha istituito il servizio di maggior tutela erogato nei confronti dei clienti domestici e delle piccole imprese che non hanno un venditore nel mercato libero; tale servizio è stato successivamente confermato dal decreto legislativo 93/11;

- ai sensi delle richiamate disposizioni, il servizio di maggior tutela è erogato dall'impresa distributrice territorialmente competente, anche mediante un'apposita società di vendita, e la funzione di approvvigionamento dell'energia elettrica è svolta dalla società Acquirente unico S.p.A. (di seguito: Acquirente Unico);
- la regolazione delle modalità di erogazione del servizio di maggior tutela compete all'Autorità che, ai sensi del decreto-legge 73/07 ne definisce le condizioni di erogazione nonché, "in base ai costi effettivi del servizio", i relativi corrispettivi da applicare;
- con il TIV, l'Autorità ha disciplinato le condizioni contrattuali ed economiche di erogazione del servizio di maggior tutela ai clienti finali, definite sulla base di criteri di mercato, in modo da non spiazzare offerte (economicamente efficienti) del mercato libero;
- la conformità del servizio di maggior tutela, così come implementato nell'ordinamento italiano, al dettato normativo europeo (in particolare alle disposizioni in tema di servizio universale e al diritto del cliente di ottenere una fornitura a prezzi ragionevoli – cfr. art. 3, comma 2, della direttiva 2009/72/CE) è stata, tra l'altro, riconosciuta dalla Corte di Giustizia UE; la medesima Corte ha altresì:
 - individuato come temporanea la funzione di cui alla lettera (b) sopra richiamata relativa alla tutela di prezzo, in quanto destinata ad essere superata non appena le condizioni del mercato stesso lo rendano possibile;
 - chiarito la portata del principio di proporzionalità cui devono conformarsi le discipline nazionali dei servizi di tutela, rispetto alle concrete ed effettive esigenze dei soggetti coinvolti;
- in relazione al richiamato servizio di maggior tutela, la legge 124/17 (come da ultimo modificata dal D.L. milleproroghe) ha differito il previgente termine (dell'1 luglio 2020) di superamento del servizio di maggior tutela, inteso come superamento della c.d. tutela di prezzo, rispettivamente all'1 gennaio 2021 per le piccole imprese (diverse dalle microimprese) e all'1 gennaio 2022 per le microimprese e per i clienti domestici (art. 1, comma 60);
- nel dettaglio in tema di superamento della c.d. tutela di prezzo, la medesima legge intesta ancora una volta all'Autorità e al Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: MiSE) specifici adempimenti propedeutici a tali scadenze;
- in particolare, la citata legge 124/17 affida:
 - all'Autorità il duplice compito di:
 - (i) stabilire per le microimprese e i clienti domestici il livello di potenza contrattualmente impegnata quale criterio identificativo in aggiunta a quelli già allo scopo individuati dalla direttiva (UE) 2019/944;
 - (ii) adottare disposizioni per assicurare, dalle date di rimozione della tutela di prezzo, un "servizio a tutele gradualì per i clienti finali senza fornitore di energia elettrica" (precedentemente denominato da tale legge "servizio di salvaguardia"), nonché specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura a tutela di tali clienti;

- al MiSE di:
 - (i) adottare, sentite l’Autorità e l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato, con riferimento a entrambi i comparti di energia elettrica e gas naturale, un decreto per definire le modalità ed i criteri per l’ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali, tenendo conto della necessità di concorrenza, pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato (art. 1, comma 60-bis);
 - (ii) definire, su proposta dell’Autorità e sentita l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, le condizioni, i criteri, le modalità, i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità, per l’iscrizione, la permanenza e l’esclusione dei soggetti iscritti all’elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali (c.d. elenco venditori di elettricità, art. 1 comma 81);
- la legge 124/2017 prevede, altresì, per i settori dell’energia elettrica e del gas naturale, ulteriori interventi funzionali al superamento della c.d. tutela di prezzo; tra questi rientrano gli interventi finalizzati a permettere una adeguata informativa ai clienti finali in relazione al superamento delle tutele di prezzo e al funzionamento del mercato libero, stabilendo in particolare:
 - (i) l’invio, a decorrere dal 1 gennaio 2018, ai clienti finali di energia elettrica riforniti in maggior tutela di adeguata informativa da parte di ciascun fornitore in relazione al superamento delle tutele di prezzo, secondo le modalità definite dall’Autorità (comma 69);
 - (ii) un rafforzamento delle funzioni dell’Autorità, con specifico riferimento alla pubblicizzazione e alla diffusione delle informazioni in merito alla piena apertura del mercato e alle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dei clienti finali e degli utenti dei settori oggetti di regolazione, mediante la facoltà attribuita all’Autorità medesima di avvalersi per tali finalità anche della società Acquirente unico (comma 72).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- in ottemperanza alle sopra richiamate previsioni della legge 124/2017, l’Autorità ha intrapreso specifici interventi regolatori;
- in particolare, relativamente alla rimozione della c.d. tutela di prezzo, l’Autorità ha:
 - (i) avviato un procedimento con la deliberazione 396/2019/R/eel, originariamente finalizzato all’acquisizione dei primi elementi informativi utili alla predisposizione della regolazione dell’allora servizio di salvaguardia che, ai sensi della previgente versione della legge concorrenza, avrebbe dovuto garantire la continuità della fornitura ai clienti finali domestici e alle piccole imprese a partire dall’1 luglio 2020 (data allora prevista di cessazione del servizio di maggior tutela); nell’ambito del predetto procedimento è stato quindi pubblicato un primo documento per la consultazione 397/2019/R/eel sul servizio in parola;

- (ii) pubblicato, in esito alla novella legislativa introdotta dal D.L. milleproroghe, un secondo documento per la consultazione 220/2020/R/eel riguardante il servizio a tutele graduali destinato alle piccole imprese (diverse dalle microimprese) attualmente rifornite in maggior tutela che, a partire da gennaio 2021, non risultino titolari di un contratto di libero mercato;
 - (iii) pubblicato la deliberazione 491/2020/R/eel recante disposizioni per l'erogazione del servizio a tutele graduali destinato alle piccole imprese;
- la predetta deliberazione 491/2020/R/eel dà attuazione alle disposizioni (art. 1 comma 60) della legge 124/17 che intesta all'Autorità il compito di stabilire il livello di potenza contrattualmente impegnata identificativo delle microimprese e adottare disposizioni per assicurare il servizio a tutele graduali ai clienti senza fornitore alla data di rimozione del servizio di maggior tutela, prevedendo parimenti opportune misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura di tali clienti; nel dettaglio vengono definite, da un lato, la regolazione del servizio a tutele graduali e, dall'altro, le modalità di assegnazione dello stesso a partire dall'1 gennaio 2021, stabilendo che l'identificazione dei soggetti che erogano il servizio avvenga attraverso procedure concorsuali, nel c.d. periodo di assegnazione a regime e prevedendo al contempo che il suddetto periodo sia preceduto da un periodo transitorio, di durata di sei mesi a decorrere da gennaio 2021 (cd. assegnazione provvisoria), in cui la fornitura sia erogata dagli attuali esercenti la maggior tutela;
- relativamente invece agli interventi finalizzati a permettere una adeguata informativa ai clienti finali in relazione al superamento delle tutele di prezzo e al funzionamento del mercato libero, l'Autorità ha:
 - (i) con la deliberazione 751/2017/E/com, proposto al Ministro dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'articolo 11-bis, del decreto legge 35/05, l'approvazione di un progetto, sinteticamente denominato PIM, per la realizzazione di campagne informative relative alla piena apertura dei mercati finali dell'energia elettrica e del gas, alla cessazione dei regimi di tutela disposta dalla legge 124/17, alle garanzie e agli strumenti di promozione e tutela disponibili ai consumatori, e che tale proposta è stata approvata dal Ministro con decreto 21 dicembre 2017;
 - (ii) previsto, con deliberazione 746/2017/R/com, una specifica informativa che i venditori che erogano i servizi di tutela di prezzo (maggior tutela elettrica e tutela gas) devono inserire in bolletta, a cadenza semestrale per il periodo 1 gennaio 2018-30 giugno 2019 nonché specifici obblighi di indirizzare il cliente finale, all'atto della richiesta telefonica di informazione in merito al proprio contratto con riferimento al superamento della tutela di prezzo, al sito dell'Autorità e al call center dello Sportello per il consumatore Energia e Ambiente, fornendo gli specifici riferimenti;
 - (iii) avviato, con deliberazione 197/2019/R/com, un procedimento finalizzato a individuare ed attivare ulteriori azioni complementari all'informativa in bolletta, caratterizzate da una più forte incisività dal punto di vista comunicativo, finalizzate a rendere maggiormente partecipi dell'evoluzione

dei mercati energetici e degli strumenti approntati a loro favore i clienti forniti nei regimi di tutela; in tale deliberazione è stato altresì previsto il proseguimento dell'informativa da riportare in tutte le fatture emesse successivamente al 30 giugno 2019 e fino al superamento delle tutele di prezzo, attraverso un'informativa generalizzata riguardante il funzionamento del mercato.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- il decreto legislativo 93/11 prevede altresì che l'Autorità monitori il grado e l'efficacia di apertura dei mercati al dettaglio e che al fine dell'efficace svolgimento dei propri compiti, ivi compreso il monitoraggio, possa svolgere indagini sul funzionamento dei mercati dell'energia elettrica e del gas naturale;
- con la deliberazione ARG/com 151/11, l'Autorità ha definito la disciplina del sistema di monitoraggio dei mercati della vendita al dettaglio dell'energia elettrica e del gas naturale (di seguito: monitoraggio *retail*) finalizzato, coerentemente con quanto previsto dal decreto legislativo 93/11, a consentire all'Autorità l'osservazione regolare e sistematica delle condizioni di funzionamento della vendita al dettaglio, incluso il grado di apertura, la concorrenzialità e la trasparenza del mercato, nonché il livello di partecipazione dei clienti finali e il loro grado di soddisfazione (c.d. *customer satisfaction*);
- in tale ambito l'Autorità provvede alla pubblicazione di rapporti periodici di monitoraggio e alla pubblicazione e aggiornamento periodico, sul sito dell'Autorità, di un insieme di dati e indicatori, al fine di fornire una rapida e completa fotografia dello stato di detti mercati in Italia e della loro evoluzione;
- ai fini delle attività funzionali al monitoraggio *retail*, l'Autorità prevede specifici obblighi informativi posti in capo agli operatori di mercato; peraltro, in ragione della crescente importanza e significatività delle informazioni rinvenibili dal Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII) istituito dalla legge 129/10 presso l'Acquirente unico, è altresì previsto che il Gestore del SII effettui le attività di reportistica e monitoraggio, con l'elaborazione e la messa a disposizione all'Autorità delle informazioni funzionali al monitoraggio *retail* nella disponibilità del SII.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- il Ministero dello Sviluppo Economico, con comunicazione del 13 novembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 60-*bis* della legge 124/17, lo schema di decreto ministeriale finalizzato a individuare le prime modalità per favorire l'ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato libero dell'energia elettrica e del gas sulla base delle tempistiche di cui all'articolo 1, commi 59 e 60, della medesima legge;
- in particolare, nel citato schema di decreto viene evidenziato come le modalità per favorire l'ingresso consapevole sono individuate sulla base delle caratteristiche e

della numerosità dei clienti finali coinvolti nella rimozione della tutela di prezzo, distinguendo tra:

- a) le piccole imprese, diverse dalle microimprese, interessate dalla rimozione della c.d. tutela di prezzo a decorrere dal 1 gennaio 2021;
 - b) le microimprese e i clienti domestici, non rientranti nella scadenza del 1 gennaio 2021 per i quali le modalità per favorire l'ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato libero saranno oggetto di successivo decreto;
- nel dettaglio delle misure, lo schema di decreto prevede disposizioni concernenti:
 1. misure di promozione dell'ingresso consapevole dei clienti nei mercati dell'energia;
 2. criteri e indirizzi per assicurare alle piccole imprese diverse dalle microimprese la continuità della fornitura dal 1 gennaio 2021;
 - relativamente alle misure di promozione dell'ingresso consapevole dei clienti nei mercati dell'energia (punto 1.), lo schema di decreto prevede:
 - a) l'avvio da parte del MiSE, in coordinamento con l'Autorità, di campagne di comunicazione istituzionali e iniziative informative in collaborazione con le organizzazioni di categoria e le associazioni dei consumatori;
 - b) che le suddette campagne di comunicazione istituzionale e iniziative informative siano destinate alle piccole imprese, ma anche alle microimprese e ai clienti domestici e siano finalizzate ad incrementare il grado di informazione sulla rimozione della tutela di prezzo, le relative scadenze, gli obblighi e i diritti e le opportunità del mercato, compresi gli strumenti a tutela dei propri diritti;
 - c) l'elaborazione, da parte del G.S.E. S.p.A. ed ENEA, di progetti di campagne informative, da sottoporre all'approvazione del MiSE, destinate alle piccole imprese, alle microimprese e anche ai clienti domestici volte ad informare sulle possibilità di ruolo attivo che il cliente finale può avere nel mercato libero dell'energia e nella transizione energetica al fine di rafforzarne la consapevolezza sui propri comportamenti di consumo e sull'efficienza energetica e di favorirne la partecipazione a forme di autoconsumo, alle comunità energetiche dei cittadini e rinnovabili;
 - d) che l'Autorità, entro 30 giorni dall'adozione del decreto, predisponga un progetto per la realizzazione di campagne informative destinate alle piccole imprese relative alla piena apertura del mercato finale dell'energia elettrica, alla rimozione della c.d. tutela di prezzo al 1 gennaio 2021, alla pluralità di offerte presenti sul mercato e agli strumenti per la loro confrontabilità, ai propri diritti;
 - e) che l'Autorità, a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'art. 11-bis del decreto-legge 35/2005, aggiorni ed integri il Progetto informazione apertura mercati di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 21 dicembre 2017, rivolto ai consumatori, che mira alla realizzazione di campagne informative relative alla piena apertura dei mercati finali dell'energia elettrica e del gas, alla cessazione dei regimi di tutela al 1 gennaio 2022, alle garanzie e agli strumenti di promozione e tutela disponibili ai consumatori;

- f) che, per le finalità sopra richiamati, il MiSE e l’Autorità possano avvalersi del supporto dell’Acquirente unico in particolare per la diffusione delle informazioni a beneficio dei clienti finali;
- con riferimento ai criteri e indirizzi per assicurare alle piccole imprese diverse dalle microimprese la continuità della fornitura dal 1 gennaio 2021 (punto 2.), lo schema di decreto prevede:
 - a) che il servizio a tutele gradualì disciplinato dall’Autorità riguardi tutte le piccole imprese che alla data del 1 gennaio 2021 non abbiano sottoscritto un contratto di fornitura di mercato libero;
 - b) specifiche disposizioni per la disciplina del servizio in questione, stabilendo in particolare che:
 - a. l’individuazione dei fornitori sia effettuata dall’Acquirente unico sulla base di procedure concorsuali e che tali procedure concorsuali siano disciplinate con modalità volte a favorire la più ampia partecipazione degli operatori e ad evitare la concentrazione dell’offerta, mediante l’individuazione di aree territoriali caratterizzate da un equilibrato livello di rischio connesso alla morosità dei clienti e prevedendo, in un’ottica concorrenziale, la fissazione di una quota di mercato massima assegnabile ad un singolo operatore; tale ultimo limite è da applicare sull’intero territorio nazionale ed in via cumulativa nel caso di più società appartenenti allo stesso gruppo;
 - b. la durata del periodo di esercizio del servizio sia definita e non superiore a tre anni, in modo da seguire l’evoluzione del mercato e conseguire il massimo vantaggio in termini di condizioni del servizio;
 - c. siano adottati specifici meccanismi incentivanti di reintegrazione degli oneri non recuperabili connessi alla morosità di clienti finali per i quali il rischio legato alle ordinarie modalità di recupero risulta particolarmente elevato, i cui costi sono a carico degli aventi diritto al servizio a tutele gradualì destinato alle piccole imprese e non gravano sui clienti domestici;
 - d. siano previste garanzie a copertura di un eventuale mancato assolvimento del servizio o svolgimento dello stesso in difformità dalle disposizioni previste, che i partecipanti devono prestare;
 - e. siano previste forme di rendicontazione periodica a carico dei soggetti selezionati, secondo un formato omogeneo e chiaro, in particolare sulle condizioni economiche della fornitura e sull’andamento del servizio e sul numero dei clienti riforniti;
 - c) che, nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali e del conseguente trasferimento dei contratti dagli attuali esercenti ai nuovi esercenti individuati in esito alle procedure concorsuali, che dovrà completarsi entro e non oltre il 30 giugno 2021, l’Autorità assicuri che non ci siano soluzioni di continuità per i clienti interessati, anche con modalità transitorie per il tempo strettamente necessario all’avvio del servizio non oltre il 1 luglio 2021;
 - d) che ciascun esercente il servizio a tutele gradualì sia tenuto ad erogare il servizio a tutti i clienti assegnati in esito alle procedure concorsuali nel rispetto

- delle condizioni contrattuali stabilite dall'Autorità e non possa inserire nel contratto del servizio a tutele graduali qualsiasi servizio o prodotto ulteriore rispetto alle condizioni contrattuali disposte dall'Autorità;
- infine, lo schema di decreto demanda all'Autorità l'effettuazione di appositi monitoraggi, stabilendo che l'Autorità:
 - a) effettui, anche avvalendosi dell'Acquirente unico, un monitoraggio sull'evoluzione del comportamento dei clienti finali, delle azioni di cambio di fornitore, sull'andamento dei prezzi offerti ai clienti finali, sulla trasparenza e pubblicità delle offerte e dei servizi connessi e valuti l'introduzione di misure regolatorie volte a rafforzare l'efficacia degli strumenti per la confrontabilità delle offerte; è altresì stabilito che tale rapporto sia elaborato ogni sei mesi a decorrere dal primo gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022 ed sia trasmesso al MiSE ed alle Commissioni parlamentari competenti;
 - b) elabori un rapporto sull'attuazione del servizio a tutele graduali e sull'esito delle procedure concorsuali per l'individuazione degli esercenti il servizio, per la successiva trasmissione al Ministero dello Sviluppo Economico, entro 30 giorni dalla conclusione delle medesime procedure.

RITENUTO OPPORTUNO:

- esprimere, ai sensi dell'articolo 1, comma 60-bis della legge 124/17, parere favorevole sullo schema di decreto finalizzato a individuare le prime modalità per favorire l'ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato libero dell'energia elettrica e del gas sulla base delle tempistiche di cui all'articolo 1, commi 59 e 60, della medesima legge; ciò anche in considerazione del fatto che quanto previsto dal suddetto schema risulta in linea con le attività già svolte e che sta attuando l'Autorità rispetto alle tematiche indicate nello schema medesimo; in tale ambito, anche la previsione di un successivo decreto volto a definire le modalità per favorire l'ingresso consapevole nel mercato libero delle microimprese e dei clienti domestici è valutata positivamente in quanto la definizione degli interventi in tema di rimozione di tutela di prezzo di tali clienti finali potrà essere effettuata in modo efficace anche alla luce della prima esperienza del processo di rimozione che avverrà per le piccole imprese;
- includere in tale parere proposte per modifiche marginali allo schema medesimo finalizzate a:
 - individuare con chiarezza ed univocità i meccanismi di coordinamento tra i soggetti incaricati delle diverse iniziative di comunicazione indicate dall'articolo 2 dello schema di decreto, in modo da garantire uniformità di messaggio e coordinamento nelle tempistiche;
 - indicare le modalità di finanziamento delle attività informative previste dall'articolo 2, comma 1 e dall'articolo 2, comma 3 dello schema di decreto, e prevedere misure che consentano di garantire che il fondo di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 35/05 disponga di adeguate risorse ai fini dell'aggiornamento e integrazione del progetto di cui all'articolo 2, comma 4

del medesimo schema, alla luce della natura non programmabile dell'ammontare riveniente dal pagamento delle sanzioni irrogate dall'Autorità, dell'entità delle risorse stabilizzate in bilancio a favore del fondo, dei vincoli di destinazione e di spesa delle risorse stesse e dell'esigenza di garantire continuità agli altri progetti finanziati mediante le risorse del fondo già in corso di realizzazione;

- delimitare i criteri previsti dallo schema di decreto per la disciplina del servizio a tutele graduali di cui all'articolo 3 dello schema a indirizzi di carattere generale, escludendo indicazioni puntuali su aspetti che rientrano nelle modalità di erogazione del servizio regolate, in coerenza con le previsioni normative, direttamente dall'Autorità e che potrebbero limitare la flessibilità nell'evoluzione della regolazione del servizio con particolare riferimento ai periodi successivi al primo;
- allineare il criterio della fissazione di una quota di mercato massima assegnabile ad un singolo operatore di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 dello schema di decreto, con l'obiettivo, perseguito dalla regolazione del servizio a tutele graduali, di favorire la selezione di una pluralità di operatori responsabili di garantire la continuità della fornitura alle piccole imprese diverse dalle microimprese senza un fornitore nel mercato libero; ciò comporta che tale tetto debba essere identificato in modo da evitare l'assegnazione a un singolo partecipante di un numero di aree territoriali eccedenti una determinata soglia quantificata sulla base dei volumi totali di energia prelevata dai clienti oggetto delle procedure concorsuali ;
- prevedere tempistiche per la messa a disposizione dei rapporti di monitoraggio che, ai sensi delle disposizioni dello schema di decreto, dovrà predisporre l'Autorità tali da tenere conto dei tempi minimi necessari per la raccolta e elaborazione dei dati funzionali ai monitoraggi stessi nonché della significatività degli stessi

DELIBERA

1. di esprimere, ai sensi dell'articolo 1, comma 60-bis della legge 124/17, parere favorevole sullo schema di decreto finalizzato a individuare le prime modalità per favorire l'ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato libero dell'energia elettrica e del gas sulla base delle tempistiche di cui all'articolo 1, commi 59 e 60, della medesima legge;
2. di proporre, a complemento di quanto previsto al precedente punto 1., di modificare lo schema di decreto al fine di:
 - a. prevedere che tutte le campagne di comunicazione istituzionali e le iniziative informative, ivi incluse previste dall'articolo 2, comma 2, siano coordinate come previsto al comma 1 del medesimo articolo per assicurare univocità alla strategia e tempestività e chiarezza dei messaggi;

- b. indicare le modalità di finanziamento delle attività informative previste dall'articolo 2, comma 1 e dall'articolo 2, comma 3 nonché, per quanto attiene al fondo di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 35/05, prevedere misure che consentano di adeguare le risorse disponibili ai fini della rimodulazione del progetto di cui all'articolo 2, comma 4;
 - c. prevedere che il rapporto di cui all'articolo 2, comma 6 sia elaborato dall'Autorità utilizzando le informazioni provenienti dal SII integrate, qualora necessario, da quelle degli operatori e che tale rapporto sia predisposto con cadenza semestrale, a partire da luglio 2021 e fino a fine 2022;
 - d. prevedere all'articolo 3 per la disciplina del servizio a tutele graduali di:
 - eliminare, al comma 1, lettera a), l'indicazione "*caratterizzate da un equilibrato livello di rischio connesso alla morosità dei clienti*" per la definizione delle aree territoriali
 - eliminare, al comma 1, lettera a), le indicazioni relative alla fissazione di una quota di mercato massima assegnabile ad un singolo operatore, stabilendo al contempo la fissazione di una soglia massima alle aree assegnabili a ciascun partecipante quantificata sulla base dei volumi totali di energia prelevata dai clienti oggetto delle procedure concorsuali;
 - eliminare, al comma 1, lettera b), l'indicazione del tempo di tre anni come durata massima di erogazione del servizio;
 - che i meccanismi incentivanti, di cui al comma 1, lettera c), non debbano essere introdotti necessariamente, ma possano essere definiti qualora le caratteristiche dei clienti, quali la non disalimentabilità, siano tali da incidere notevolmente sul rischio legato alle ordinarie modalità di recupero del credito;
 - eliminare la previsione delle forme di rendicontazione periodica e il contenuto delle stesse di cui al comma 1, lettera e);
 - eliminare la previsione di specifici obblighi rispetto alle condizioni di erogazione del servizio da parte degli esercenti di cui al comma 3;
 - e. prevedere che il rapporto sull'attuazione del servizio a tutele graduali e sull'esito delle procedure di cui al comma 6 dell'articolo 3 sia elaborato dall'Autorità entro 120 giorni dalla conclusione delle medesime procedure;
3. di trasmettere il presente parere al Ministro dello Sviluppo Economico;
 4. di pubblicare il presente parere sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

24 novembre 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini



*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*

PARERE

ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287

relativo allo

“Schema di decreto di attuazione dell’art. 1, comma 60-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124 Disciplina per l’ingresso consapevole delle piccole imprese nel mercato libero dell’energia elettrica”

Inviato a

Ministero dello Sviluppo Economico

e, p.c.

10° Commissione Industria Commercio e Turismo
Senato della Repubblica

X Commissione Attività produttive Commercio e Turismo
Camera dei Deputati

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Rif. n. S4037

Al Sen. Stefano Patuanelli
Ministro dello Sviluppo Economico
PEC: *gabinetto@pec.mise.gov.it*
PEC: *segr.min@pec.mise.gov.it*

e, p.c.: Al Sen. Gianni Pietro Girotto
Presidente 10° Commissione Industria,
Commercio e Turismo del Senato della
Repubblica
PEC: *segretariatogenerale@pec.senato.it*

All'On. Martina Nardi
Presidente X Commissione Attività
produttive Commercio e Turismo della
Camera dei Deputati
PEC: *camera_protcentrale@certcamera.it*

Al Dott. Stefano Besseghini
Presidente Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente
PEC: *protocollo@pec.arera.it*

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 24 novembre 2020, ha deliberato di esprimere il seguente parere ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in merito allo schema di decreto per la definizione delle modalità e dei criteri per un ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato libero dell'energia elettrica, trasmesso all'Autorità da codesto Ministero in data 13 novembre u.s. al fine di acquisirne il parere previsto dall'art. 1, comma 60 *bis* della legge 4 agosto 2017 n. 124 ("legge Concorrenza").

Lo schema di decreto, che individua prime modalità per favorire l'ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato libero dell'energia elettrica e gas, dispone la realizzazione di campagne informative e di comunicazione istituzionale riferite alla generalità della clientela oggi rifornita nell'ambito del Servizio di Maggior Tutela (art. 2) e individua, con espresso riferimento alle piccole imprese¹ ancora oggi rifornite in regime di maggior tutela, criteri e modalità per un ingresso consapevole nel mercato libero.

L'Autorità intende, preliminarmente e in via generale, esprimere apprezzamento per l'adozione della predetta normativa, in quanto passo necessario per il rispetto delle tempistiche previste dalla legge per il superamento del regime di maggior Tutela. Contestualmente, l'Autorità coglie l'occasione per sottolineare l'importanza, ai fini di una effettiva tutela degli interessi dei consumatori, della tempestiva adozione delle disposizioni per il superamento della Maggior Tutela anche nei confronti dei clienti domestici e delle microimprese, attualmente fissato al 1° gennaio 2022.

Ciò premesso, con riferimento a quanto previsto dall'art. 2, rubricato "*Promozione dell'ingresso consapevole nei mercati dell'energia*", l'Autorità condivide che, ai fini di una reale efficacia di dette necessarie iniziative, il decreto preveda espressamente lo svolgimento di campagne a mezzo stampa e televisivo, nonché informative dirette agli utenti interessati che utilizzino i sistemi di comunicazioni mobile e *internet*, dettagliandone altresì la ricorrenza e la frequenza nel tempo.

Con espresso riferimento alle piccole imprese, va rilevato che lo schema di decreto, all'Art. 3 "*Criteri e indirizzi per assicurare alle piccole imprese il servizio di fornitura di energia elettrica al 1° gennaio 2021*", non individua strumenti specifici di transizione al mercato libero, ma stabilisce che al primo gennaio 2021 le piccole e medie imprese rimaste nel regime regolato della Maggior Tutela siano affidate al servizio di ultima istanza², offerto dal fornitore del c.d. Servizio a Tutele Graduali (STG) che il regolatore di settore, in base a disposizioni di legge, deve assicurare per gli utenti che rimangano

¹ Si tratta delle imprese con più di dieci e meno di cinquanta dipendenti e con più di due ma meno di dieci milioni di fatturato annuo, per le quali l'art. 1, comma 60, della legge Concorrenza ha disposto la cessazione della possibilità di essere serviti in regime di Maggior Tutela a far data dal 1 gennaio 2021, rinviando espressamente a successivo decreto la definizione delle modalità e criteri applicabili per l'ingresso sul mercato libero dell'energia elettrica e gas della rimanente utenza, ben più numerosa, identificabile nelle imprese non rientranti nella scadenza del 1 gennaio 2021 e nei clienti domestici.

² Il comma 1 del predetto art. 3 del decreto stabilisce, infatti, che "*Le piccole imprese che alla data del 1° gennaio 2021 non hanno stipulato un contratto per la fornitura dell'energia elettrica sul mercato libero sono fornite, a decorrere dalla medesima data e fino all'esercizio del diritto di scelta del fornitore, attraverso il servizio a tutele gradualmente disciplinato dall'ARERA ai sensi del comma 60 della legge 124/2017*".

senza fornitore di energia³.

A tale scopo, lo schema di decreto in commento integra alcune caratteristiche del STG stabilendo che detto servizio, di durata al più triennale, venga affidato con procedure concorsuali svolte dall'Acquirente Unico, per lotti caratterizzati da un equilibrato livello di rischio connesso alla morosità dei clienti e con un limite alla quota massima assegnabile ad un singolo operatore, da applicarsi sull'intero territorio nazionale ed in via cumulativa nel caso di più società appartenenti allo stesso gruppo (art. 3, comma 1, lettere (a) e (b)). Sempre secondo lo schema di decreto, l'affidatario sopporta poi oneri di monitoraggio e il versamento di una garanzia, ma potrà godere di meccanismi incentivanti di reintegrazione degli oneri non recuperabili connessi alla morosità di clienti finali (art. 3, comma 1, lettere (c), (d) ed (e)). Lo schema prevede, altresì, modalità transitorie di fornitura nell'attesa dell'espletamento delle gare (art. 3, comma 2), e stabilisce che il cliente del STG non possa fruire di alcun servizio aggiuntivo oltre la somministrazione dell'energia (art. 3, comma 3).

Sul punto, l'Autorità osserva, innanzitutto, che, alla luce della finalità del decreto di rispondere all'obiettivo previsto dalla legge di realizzare effettivamente l'eliminazione di un sistema di offerta regolato, tenendo conto *“della necessità di garantire la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato”*, il ricorso allo strumento del STG può ritenersi corretto unicamente nella misura in cui sia temporaneo e risponda al predetto obiettivo, assicurando una effettiva transizione al mercato e nel contempo garantendo la concorrenza e la pluralità di offerte.

Con riferimento al raggiungimento di tale obiettivo, l'Autorità esprime dunque apprezzamento per l'adozione di un meccanismo di concorrenza per il mercato ai fini della scelta del fornitore del servizio STG.

Con riguardo, in particolare, alla specifica procedura di selezione competitiva delineata, l'Autorità condivide le previsioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere (a) e (b), secondo le quali gli affidatari del servizio devono essere individuati attraverso procedure concorsuali ripartite su più lotti caratterizzati da un equilibrato livello di rischio connesso alla morosità dei clienti, con la previsione di un numero massimo di lotti aggiudicabile ad un

³ In base alla modifica apportata al comma 60 dell'art. 1 della legge Concorrenza dall'art. 12, comma 3, del Decreto legge 30 dicembre 2019 n. 162, come convertito dalla legge 28 febbraio 2020 n. 8 (*“decreto Milleproroghe”*), il servizio di salvaguardia offerto dal fornitore di ultima istanza originariamente previsto è stato denominato Servizio a Tutele Graduali.

medesimo gruppo societario, calcolato su base nazionale. Sul punto si osserva che la omogeneità dei lotti sotto diversi profili (oltre al rischio, secondo l'Autorità, rileva anche l'omogeneità dimensionale in termini di numero di punti di prelievo e di volumi consumati) è necessaria affinché tutti i lotti siano appetibili per potenziali partecipanti alla gara e dunque al fine di garantire la massima partecipazione. Laddove fosse necessario, si osserva altresì che l'esigenza di raggiungere un elevato grado di omogeneità può prevalere anche sulle considerazioni relative al numero ottimale di lotti, alla luce, nel caso di specie, del limitato numero assoluto di utenti oggetto della gara stessa, che non sembra ragionevolmente introdurre barriere alla partecipazione neppure a fronte di un numero contenuto di lotti.

Particolare riguardo, nel caso di specie, si dovrà porre invece alla necessità di evitare una eccessiva omogeneità su base territoriale, alla luce dei vantaggi informativi di cui potranno beneficiare le imprese precedenti gestori del servizio di tutela, che come noto veniva assegnato *ope legis* su base locale.

Inoltre, l'Autorità apprezza, ritenendolo un principio irrinunciabile dal punto di vista concorrenziale, che vi sia un limite al numero massimo di lotti che le imprese di un medesimo gruppo societario possono aggiudicarsi, poiché questo, oltre a consentire di redistribuire su più operatori la fornitura del STG, è suscettibile di attrarre un maggior numero di partecipanti alla gara in quanto riduce i vantaggi differenziali di cui inevitabilmente godono i gestori uscenti (i fornitori del servizio di maggior tutela). In quest'ottica, dovrebbe essere individuato un tetto *antitrust*, al più basso livello possibile, auspicabilmente non superiore al 35% dei lotti messi a gara, al fine di consentire di distribuire su più soggetti la fornitura del servizio ai clienti del precedente mercato tutelato, conducendo quindi ad una struttura meno concentrata e più concorrenziale del mercato.

Quanto agli interventi dello schema di Decreto sulle altre condizioni di svolgimento del servizio, l'Autorità ritiene che dette condizioni influenzino la concorrenza, in occasione delle selezioni degli esercenti del STG per le piccole imprese, principalmente attraverso le loro ricadute sulla appetibilità del servizio per gli operatori potenzialmente interessati e, dunque, sul numero di offerte che verranno presentate. In tal senso, l'Autorità condivide la previsione, contenuta nello schema di provvedimento, di meccanismi incentivanti di reintegrazione degli oneri non recuperabili connessi alla morosità di clienti finali, ed auspica altresì che il decreto intervenga suggerendo altre misure aventi analoghi effetti sulla partecipazione alla gara.

Con riguardo all'effettiva realizzazione della transizione dell'utenza interessata a un regime di mercato, si osserva che l'approvvigionamento di energia alle condizioni del STG non può essere considerato, per sua stessa natura, una fornitura a mercato, in considerazione del fatto che le condizioni generali del servizio e per larga parte anche le sue condizioni economiche risultano predeterminate in via regolamentare. Ne consegue che l'utilizzo di detto strumento appare coerente con il dettato normativo solo nella misura in cui la permanenza degli utenti nel STG assuma natura dichiaratamente transitoria e sia di durata predeterminata.

In tal senso, appare condivisibile la previsione, contenuta nello schema di decreto, relativa alla durata al più triennale del periodo di esercizio del STG *“in modo da seguire l'evoluzione del mercato e conseguire il massimo vantaggio in termini di condizione del servizio”*. Al riguardo, occorre tuttavia certamente evitare che la scelta dell'utilizzo del STG produca l'indesiderato effetto di rafforzare, nei segmenti di domanda interessata, atteggiamenti di inerzia e resistenza a una ricerca attiva della migliore offerta, in ragione della consapevolezza della natura comunque ricorrente del servizio in esame alla scadenza del primo periodo triennale, con il rischio quindi che la transizione al mercato non si compia affatto, ma si perpetui, invece, la coesistenza di offerte a mercato con offerte a condizioni regolate.

A tal fine, l'Autorità suggerisce la previsione, anche eventualmente quale obbligo di servizio pubblico del fornitore di STG, di una informativa specifica che, con adeguato anticipo rispetto alla scadenza del periodo triennale, dovrebbe fornirsi all'utenza in merito alle migliori offerte di mercato disponibili sul Portale Offerte sulla base dei consumi annui effettivi del singolo cliente; ciò in modo da stimolare la mobilità della domanda e rendere proporzionata, nei casi di mancata autonoma adesione alle offerte prospettate nell'ambito della campagna informativa posta in essere, l'applicazione di un meccanismo di *opt out* in base al quale gli utenti che, all'esito del primo triennio di applicazione del servizio, non abbiano ancora scelto un fornitore sul mercato libero, verrebbero inclusi tra i clienti a mercato libero del loro fornitore del STG. Tale soluzione, oltre ad incrementare l'interesse per il STG e dunque la partecipazione alle previste selezioni competitive per l'aggiudicazione del servizio, avrebbe anche il grande pregio di sollevare la fornitura di ultima istanza, dopo il primo periodo di svolgimento del servizio, dal gravoso compito di mantenere un sistema di supporto a clienti che, nelle

more, non abbiano aderito ad un'offerta sul mercato libero⁴.

In conclusione, ribadita l'irrinunciabilità del ricorso a procedure pienamente concorrenziali per la selezione dei fornitori del STG per le piccole e medie imprese, l'Autorità ritiene che le considerazioni sin qui svolte siano necessarie al fine di evitare che continui a permanere, anche dopo il triennio del STG, un doppio regime di fornitura del servizio che non appare pienamente in linea con gli obiettivi di piena liberalizzazione del mercato elettrico.

L'Autorità auspica che le suesposte considerazioni vengano adeguatamente tenute in considerazione ai fini dell'adozione definitiva del provvedimento in commento.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

⁴ Ciò consentirebbe al servizio stesso di essere organizzato in modo appropriato e funzionale ai suoi originari obiettivi, nonché di giungere alla definitiva eliminazione di una modalità regolata di fornitura dell'energia elettrica, risultato che il legislatore, in conformità al quadro comunitario in materia, ha dichiaratamente inteso perseguire abolendo il vecchio regime di maggior tutela